

Circolare
del Collegio Professionale Maestri di Sci
della Provincia di Bolzano

L'inquadramento giuridico dei collaboratori delle Scuole di sci
Stagione 2014 – 2015

Rielaborato dal gruppo di lavoro:

Presidente Claudio Zorzi
Presidente Scuole Sci Alto Adige Flavio Prinoth
dott. Dieter Plaschke
dott. Josef Tschöll
dott. Elmar Castlunger
rag. Hanno Dissertori
dott. Luca Scardoni
dott. Paul Seidner
dott. Reinhard Wellenzohn
dott. Thomas Weissensteiner

Bolzano, 04.11.2014

Al gruppo di lavoro spettava il compito di riassumere l'inquadramento giuridico dei collaboratori delle Scuole di sci.

Tra questi rientrano, in sostanza:

- i maestri di sci iscritti all'albo professionale;
- gli assistenti di scuola di sci;
- gli ausiliari.

1. Contratto collettivo

Al personale operante nelle scuole di sci si applicano in linea di principio il contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore delle libere professioni nonché gli accordi integrativi territoriali della Provincia di Bolzano. Ciò vale per tutti i collaboratori con rapporto di lavoro subordinato quali, per esempio, il personale amministrativo (segreteria), i collaboratori addetti al parco giochi, gli assistenti di scuola di sci, i maestri di sci con rapporto di lavoro subordinato, ecc. (sono esclusi i maestri di sci che svolgono l'attività in proprio o sulla base di un contratto di co.co.co).

2. Maestri di sci iscritti all'albo professionale

I maestri di sci iscritti all'albo professionale ai sensi della L.P. 19.2.2001, n. 5 (Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci) possono esercitare l'attività di maestro di sci nelle seguenti forme:

- 2.1. socio di una scuola di sci
- 2.2. professionista autonomo
- 2.3.1 collaborazione coordinata e continuativa
- 2.3.2 lavoro subordinato
- 2.3.3 svolgimento occasionale della professione di maestro di sci

2.1. Socio di una scuola di sci

L'inquadramento in qualità di socio di una scuola di sci è chiaro:

- in riguardo alle imposte dirette il socio percepisce redditi da partecipazioni da indicare nel quadro RH della dichiarazione dei redditi;
- per quanto riguarda la previdenza sociale, il socio è tenuto ad iscriversi nella sezione degli esercenti attività commerciali ai sensi dell'art. 29 della L. 3.6.1975, n. 160;
- l'insegnamento svolto dalla scuola di sci iscritta al collegio professionale è considerata attività didattica resa da scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni ed è, pertanto, esente IVA ai sensi dell'art. 10, co. 1, n. 20, D.P.R. 633/72.

2.2. Professionista autonomo

A differenza dell'insegnamento svolto dalle scuole di sci riconosciute, l'attività di maestro di sci da parte del singolo lavoratore autonomo è soggetta all'imposta sul valore aggiunto in misura del 22%. Il singolo professionista realizza un reddito da lavoro autonomo, soggetto alla ritenuta d'acconto del 20%, che va indicato nel quadro RE della dichiarazione dei redditi.

Spesso è opportuno, ove possibile, scegliere il regime agevolato per lavoratori autonomi, il quale prevede un'aliquota d'imposta del 5% (nuovo regime dei minimi ex D.L. 98/2011, art. 27). Questo regime sarà probabilmente riformato con la legge di stabilità a partire dal 1° gennaio 2015.

Al pari del socio di una scuola, anche il lavoratore autonomo deve essere iscritto alla gestione commercianti presso l'INPS.

2.3. Forme di collaborazione con vincolo di subordinazione

Anziché nell'ambito di un'attività autonoma, il singolo maestro di sci è libero di esercitare l'attività di istruttore senza avvalersi di propria struttura ed organizzazione sia come **lavoratore dipendente**, sia in veste di **collaboratore coordinato e continuativo**.

Ciò si desume anche dall'art. 61, co. 3 del D.L. 10.09.2003, n. 276 che, con riferimento alle attività intellettuali, tra le quali rientra anche la professione di maestro di sci, prevede espressamente la forma di collaborazione coordinata e continuativa anche senza progetto. Anche l'Ordinamento della professione di maestro di sci e delle Scuole di sci (L.P. 19.02.2001, n. 5) non esclude questa forma di collaborazione tra maestro di sci e scuola di sci.

2.3.1. Collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.)

Il maestro di sci operante nell'ambito di una collaborazione coordinata e continuativa è incaricato formalmente mediante contratto e la sua retribuzione, essendo assimilata a quella del lavoratore dipendente, è corrisposta in busta paga.

In merito agli obblighi previdenziali l'INPS, con comunicazione della direzione centrale del 13.1.2003 e della direzione regionale di Trento del 13.12.2004, ha confermato che un maestro di sci, in caso di collaborazione coordinata e continuativa, non è tenuto ad iscriversi alla gestione separata ai sensi della L. n. 335/1996, bensì alla **gestione commercianti** ai sensi della L. 3.6.1975, n. 160. Quanto agli aspetti tecnici, i contributi sociali vanno calcolati e versati da ciascun maestro di sci mediante compilazione del quadro RR nella propria dichiarazione dei redditi.

A tale riguardo un parere rilasciato dalla direzione generale dell'INPS in risposta ad un interpello avanzato dal Collegio Professionale Maestri di Sci ha confermato sia l'ammissibilità della forma contrattuale in questione (co.co.co), sia la correttezza del versamento dei contributi sociali alla gestione commercianti.

I maestri di sci vanno, inoltre, iscritti all'INAIL. Il codice di inquadramento corretto è 0611.

Ai sensi dell'art. 5, co. 2 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 queste attività non sono soggette ad IVA se svolte da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo.

Il Collegio Professionale ritiene tuttavia necessario sensibilizzare le scuole di sci a controllare che i maestri di sci parasubordinati siano effettivamente iscritti alla gestione commercianti e versino effettivamente i rispettivi contributi, quanto meno indicando nel contratto i numeri di matricola.

2.3.2. Maestri di sci dipendenti

L'attività di maestro di sci può essere esercitata anche nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, con possibilità di scelta tra le varie forme di contratto di lavoro quali, ad esempio, quello di lavoro a chiamata (lavoro intermittente) o il contratto a tempo parziale o a tempo determinato. Si applicano le disposizioni generali del diritto del lavoro.

2.3.3. Svolgimento occasionale della professione di maestro di sci

Per i maestri di sci la cui attività in seno alla scuola di sci è svolta **soltanto in via sporadica** nel corso della stagione invernale, vale quanto segue:

Voucher

Con L. n. 92/2012 sono state modificate le disposizioni riguardanti i voucher ed è stato stabilito che qualunque soggetto può svolgere attività occasionali avvalendosi dei buoni lavoro (lavoro occasionale accessorio). L'unica limitazione è data dal fatto che nell'arco di un anno solare (01.01 – 31.12) il soggetto non può percepire più di 5.050,-- euro, con un limite massimo di 2.020,-- euro per singolo committente. In considerazione degli obblighi di legge, anche le scuole di sci possono usufruire del sistema dei voucher per le attività di maestro di sci svolte occasionalmente. Stando alle istruzioni dell'INPS (Circolare n. 49/2013), peraltro, non sarebbe possibile ricorrere al sistema della collaborazione per mezzo di buoni lavoro nel contesto delle lezioni di sci.

Il Collegio Professionale Maestri di Sci richiama, pertanto, l'attenzione sul fatto che il ricorso al sistema dei voucher per attività di maestro di sci svolte occasionalmente potrebbe comportare un certo rischio di contestazioni in caso di accessi ispettivi.

Lavoro a chiamata

Per l'incarico sporadico di maestri di sci è quindi opportuno ricorrere a un rapporto di lavoro subordinato come descritto al punto 2.3.2; appare interessante, in questo caso, solo la forma del lavoro a chiamata, che comporta solo un lieve aumento del carico fiscale e contributivo.

Lavoro autonomo occasionale

La forma del lavoro autonomo occasionale ai sensi dell'art. 2222 del codice civile non è più ammessa per l'attività di insegnamento quale attività intellettuale, come confermato anche dall'INPS in occasione del convegno nazionale dell'AMSI. Il Collegio professionale consiglia, pertanto, di non scegliere questa forma contrattuale.

3. Assistenti di scuola di sci in corso di formazione

A questo riguardo, nei mesi scorsi vi sono state delle profonde innovazioni.

Per gli assistenti di scuola di sci in corso di formazione, il 20 giugno 2014 è stato concluso un accordo territoriale (Provincia di Bolzano) per l'apprendistato professionalizzante nel campo della libera professione.

In base a tale accordo è necessario stipulare, per tutti gli assistenti di scuola di sci di età compresa tra i 18 e i 29 anni, un contratto di apprendistato professionalizzante.

Si tratta, pertanto, di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dalle seguenti peculiarità:

Caratteristiche principali

| | |
|--|--|
| Stipulazione del contratto di apprendistato | Per potere svolgere l'attività di assistente sulla pista, l'assistente di scuola di sci deve avere completato la formazione di base di 20 giornate. Il contratto di apprendistato potrà essere stipulato solo al termine di tale ciclo formativo. |
| Durata della formazione | Fino a 24 mesi di attività lavorativa effettiva presso la scuola di sci. |
| Età | Il contratto di apprendistato può essere stipulato esclusivamente con soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. |
| Forma del contratto di apprendistato | Il contratto di apprendistato può essere stipulato per la durata di una stagione (o anche per un periodo di tempo inferiore). Sussiste, inoltre, la possibilità di assumere l'assistente a tempo parziale (almeno al 50% - part-time orizzontale, verticale o misto); in questo caso non è comunque ammessa la riduzione delle ore di formazione. |
| Contratto collettivo | Libera professione |
| Riconoscimento dei periodi di formazione | Agli assistenti vengono riconosciuti i periodi di formazione pregressi presso la scuola di sci (o anche presso altre scuole di sci). |
| Periodo di prova | 15 giornate di lavoro effettive |
| Inquadramento e retribuzione | L'assistente va inquadrato nel livello 3° super ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro per la libera professione. La retribuzione, che può essere corrisposta anche su base oraria, sarà calcolata secondo le seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> - 68% della retribuzione per i primi 8 mesi di formazione; - 80% della retribuzione dal 9° al 16° mese di formazione; - 90% della retribuzione fino al 24° mese. |
| Tutor | È Tutor il responsabile della scuola di sci o un maestro di sci abilitato, il quale sia socio della scuola di sci e possa dimostrare di possedere un'esperienza professionale almeno triennale. |
| Corso base obbligatorio | L'Ufficio Apprendistato ha confermato che l'apprendistato rende superflua, anche in presenza di eventuale invito, la frequenza del corso obbligatorio di 16 ore. |

Ove l'assistente superi l'età di 29 anni o il tirocinio non termini entro i 24 mesi di attività effettiva, non si può più applicare la normativa prevista per l'apprendistato professionalizzante e dovrà essere stipulato un contratto di lavoro subordinato.

4. Ausiliari nell'ambito dell'insegnamento

Nell'ambito dell'insegnamento le scuole di sci talvolta incaricano, oltre agli assistenti, anche degli ausiliari. In base ad una circolare del Collegio Professionale Maestri di Sci, questi possono assistere un maestro di sci, ma non sono autorizzati a svolgere attività di insegnamento. Il loro intervento si limita alla prestazione di assistenza al maestro di sci sotto la guida e la diretta responsabilità di quest'ultimo.

In virtù della limitata autonomia di azione concessa agli ausiliari, vanno escluse per questi tutte le forme di collaborazione esprimenti un rapporto di lavoro autonomo senza vincolo di subordinazione. Il fatto stesso che gli ausiliari possano prestare servizio di assistenza esclusivamente in presenza di un maestro di sci costituisce segno evidente della loro subordinazione.

Per gli ausiliari non resta altro che avvalersi della forma del lavoro subordinato, con possibilità di scelta tra le varie forme di contratto di lavoro quali, ad esempio, quello di lavoro a chiamata (lavoro intermittente) o il contratto a tempo parziale o a tempo determinato. Si applicano le disposizioni generali del diritto del lavoro.

In merito ai contratti di lavoro a chiamata va evidenziato che sono previste modalità particolari di comunicazione preventiva della chiamata (ossia della durata effettiva dell'impegno di lavoro): prima di qualsiasi prestazione lavorativa deve essere effettuata un'apposita segnalazione tramite strumenti informatici. Per la violazione degli

obblighi di cui sopra sono previste sanzioni comprese tra 400,- e 2.400,- euro per lavoratore e comunicazione omessa.

5. Problematiche particolari

5.1. Aspiranti

I soggetti che seguono la formazione all'estero possono, purché rispettino gli obblighi previsti, esercitare l'attività in Italia. Per questi non è possibile, tuttavia, stipulare un contratto di apprendistato professionalizzante come descritto al punto 3.

Valgono per questa categoria le stesse considerazioni già esposte al punto 4.

5.2. Attività secondaria

Ai maestri di sci (soci, imprenditori, ecc.) già iscritti all'INPS in relazione all'esercizio di un'altra attività di impresa, si applicano le seguenti regole:

- se anche questa ulteriore attività comporta l'iscrizione alla sezione INPS commercianti o artigiani, ai fini previdenziali i redditi derivanti dalle due attività (attività imprenditoriale e attività di maestro di sci) vengono cumulati;
- ove l'obbligo contributivo derivi dall'esercizio di attività agricola (ex SCAU), va valutato in concreto se l'attività agricola continuerà ad essere prevalente tutto l'anno (es. allevamento di bestiame che viene esercitato anche durante i mesi invernali, richiedendo un notevole impegno in termini di tempo); in caso contrario l'INPS richiede, per il periodo in cui viene esercitata l'attività di maestro di sci, la cancellazione della posizione assicurativa ex SCAU e l'iscrizione nella sezione INPS commercianti;
- in caso di rapporto di lavoro temporalmente limitato nel settore agricolo, p.es. da aprile a ottobre, sussiste l'obbligo dell'iscrizione alla gestione commercianti dell'INPS per il periodo non coperto dal contratto di lavoro.

5.3. Rapporto di impiego

- I collaboratori operanti nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato che richiedono un'aspettativa non retribuita per svolgere, nel periodo in questione, l'attività di maestro di sci, sono tenuti all'iscrizione alla gestione commercianti.
- I collaboratori operanti nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato che svolgono, allo stesso tempo, anche l'attività di maestro di sci, non sono tenuti all'iscrizione alla gestione commercianti purché il loro rapporto di lavoro copra il 75% dell'orario di lavoro settimanale. Ai fini dell'esenzione si consiglia di presentare apposita domanda all'INPS.
- Durante il periodo in cui viene svolta attività di maestro di sci non spetta alcuna indennità di disoccupazione.

5.4. Maestri di sci lavoratori edili - cassa integrazione guadagni

Un problema non indifferente si presenta nel caso in cui un lavoratore edile eserciti allo stesso tempo anche la professione di maestro di sci.

Al riguardo si premette che la percezione del trattamento di integrazione guadagni non è compatibile con il contemporaneo esercizio di altra attività lavorativa. La norma si applica per analogia anche allo svolgimento della professione di maestro di sci.

Ove si eserciti comunque la professione di maestro di sci, per il periodo in questione è necessaria apposita comunicazione al datore di lavoro (indicazione del periodo di esercizio dell'attività di maestro di sci) nonché alla Direzione provinciale INPS di Bolzano (e-mail a: cinzia.margotti@inps.it). Durante lo svolgimento dell'attività di maestro di sci, il datore di lavoro **non** erogherà il trattamento di integrazione

guadagni e il periodo in questione potrà essere considerato come aspettativa non retribuita ovvero come ferie.

Qualora l'attività di maestro di sci si limiti esclusivamente al fine settimana, ossia al sabato e alla domenica, la stessa è compatibile con la percezione del trattamento di integrazione guadagni, rimanendo comunque necessarie le sopra menzionate comunicazioni.

5.5. La situazione dei liberi professionisti

Per i liberi professionisti regolarmente iscritti alla relativa cassa previdenziale quali, p.es. geometri, architetti, commercialisti, ecc., non sussiste l'obbligo di iscrizione anche alla gestione commercianti.

5.6. La questione della previdenza pensionistica per l'attività stagionale

I maestri di sci iscritti all'albo professionale sono soggetti all'obbligo contributivo di cui alla L. n. 160/1975 e devono, pertanto, essere iscritti alla gestione commercianti dell'INPS.

Al riguardo si è posto il quesito se essi, pur svolgendo un'attività soltanto stagionale, siano tenuti a versare i contributi per tutto l'anno o solo per il periodo di effettiva attività. I pensionati e gli studenti devono essere iscritti alla gestione commercianti solo per il periodo in cui svolgono l'attività; anche i contributi dovranno essere versati proporzionalmente. In base alla comunicazione della direzione centrale dell'INPS n. 20027 del 5.12.2012 ciò vale anche per i soggetti che non sono iscritti nel registro delle imprese, né dispongono di una propria struttura di cui debbano occuparsi anche nei restanti mesi dell'anno. All'atto pratico, peraltro, in passato vi sono state delle discussioni con alcuni uffici.

Si ricorda che, in presenza di assicurazione obbligatoria presso l'INPS (p.es. gestione commercianti, artigiani, assicurazione come lavoratore dipendente, ecc.) in relazione ad altra attività lavorativa, in caso di svolgimento dell'attività di maestro di sci è consigliabile presentare all'INPS la richiesta di esonero dall'iscrizione alla gestione commercianti.

6. Certificato penale del casellario giudiziale

Con D.Lgs. n. 39/2014 è stato introdotto l'obbligo per i datori di lavoro di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale per i collaboratori assunti **dopo il 6 aprile 2014** ed aventi, in virtù della propria attività lavorativa, contatti diretti e regolari con minori. L'obiettivo è quello di arginare la perpetrazione di determinati reati sessuali ai danni dei minori.

I soggetti interessati non sono, quindi, tutti i collaboratori, bensì solo quelli che hanno **contatti diretti e regolari con minori**. Pertanto sono esclusi coloro che durante l'attività lavorativa entrano in contatto solo occasionalmente con bambini e adolescenti, quali, a titolo di esempio, i collaboratori amministrativi, i bigliettai o gli addetti agli impianti di risalita. Il certificato deve, invece, essere richiesto se il contatto tra il collaboratore e i minori è prevalente e immediato. Si tratta essenzialmente dei maestri di sci, degli assistenti e degli addetti all'assistenza ai bambini che tengono corsi di sci per ragazzi o si occupano degli asili sulla neve.

Disposizioni di ordine pratico

Il certificato penale deve essere richiesto presso il Tribunale mediante apposito modulo (**Allegato 1**). Dato che tra la domanda e il rilascio del certificato possono trascorrere vari giorni, è opportuno fare firmare al nuovo collaboratore, prima dell'inizio del rapporto di lavoro, un'**autocertificazione** (**Allegato 2**) in cui viene confermato l'assenza di reati del tipo in questione. In nessun caso l'attività deve avere inizio prima, essendo previste sanzioni da € 10.000 a € 15.000!

Il certificato penale ha una validità di 6 mesi, ma non deve essere nuovamente richiesto se il rapporto di lavoro perdura oltre tale termine. I costi per il rilascio del certificato sono a carico del **datore di lavoro** (€ 19,54 per il **rilascio ordinario**, € 23,08 per il **rilascio con urgenza**).

Modello N. 3 BIS – CASELLARIO GIUDIZIALE

MODELLO PER LA RICHIESTA DEL CERTIFICATO PENALE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO (art. 25 bis DPR 313/2002)

Alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale Ufficio locale del
casellario di

Il/La sottoscritto/a _____
(cognome e nome del richiedente)

In qualità di titolare/legale rappresentante della seguente impresa/società o associazione/organizzazione

(indicare denominazione impresa/società/associazione/organizzazione)

nat_ il ___ / ___ / _____ in _____

(se nato all'estero indicare anche lo Stato) _____

Sesso: Maschile Femminile Codice _____

Richiede il rilascio del certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 del D.P.R. 14/11/2003, N. 313, dovendo impiegare al lavoro per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportano contatti diretti e regolari con minori, nell'ambito della impresa/società o associazione/organizzazione la seguente persona:

(cognome e nome della persona che si intende impiegare)

nat_ il ___ / ___ / _____ in _____

(se nato all'estero indicare anche lo Stato) _____

Sesso: Maschile Femminile Codice fiscale _____

No _____ copie richieste con URGENZA

Esente dal bollo per(indicare la motivazione)

Esente dal bollo e diritti per (indicare la motivazione)

(data)

(firma richiedente)

Allego modello per l'acquisizione del consenso dell'interessato

Allego fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento *oppure*

**in caso di esibizione del documento indicare gli estremi: Tipo _____ N.ro _____
rilasciato da: _____ il _____**

La richiesta da parte del datore di lavoro può essere presentata anche tramite un delegato. In questo caso allegare alla domanda, oltre alla fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente, anche il conferimento della delega.

allego conferimento delega (utilizzare il Modello DELEGA N. 5)

| |
|---|
| MODELLO PER L'ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL'INTERESSATO ALLA RICHIESTA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEL CERTIFICATO DI CUI ALL'ARTICOLO 25 BIS DEL DPR 313/2002 |
|---|

Il/la sottoscritto/a _____

nat_ il ___ / ___ / _____ in _____

(se nato all'estero indicare anche lo Stato) _____

Sesso: Maschile Femminile

Codice fiscale _____

PRESTA IL PROPRIO CONSENSO ALLA RICHIESTA DEL CERTIFICATO DI CUI ALL'ARTICOLO 25 DEL DPR 313/2002 E AL TRATTAMENTO DEI DATI GIUDIZIARI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO

(indicare denominazione impresa/società/associazione/organizzazione)

Allego fotocopia non autenticata del mio documento di riconoscimento

(data)

(firma)

NOTORIETÄTS-ERSATZERKLÄRUNG
(Im Sinne des Art. 47 des D.P.R. vom 28.12.2000, Nr. 445)

Der/Die Unterfertigte _____

geb.in _____ am _____

wohnhaft in _____

Straße _____

Steuer-Nummer _____

erklärt

in Kenntnis der Strafbestimmungen laut Art. 76 des D.P.R. Nr. 445 vom 28.12.2000 und des Verfalls von eventuellen Begünstigungen bei unwahren Erklärungen laut Art. 25-bis des D.P.R. Nr. 313/2002:

dass er für keine der in den Artikeln 600-bis (Kinderprostitution), 600-ter (Kinderpornographie), 600-quater (Besitz von kinderpornographischem Material), 600-quinquies (Sextourismus zur Ausbeutung von Kindern) und 609-undecies (Kontaktaufnahme zu Kindern für sexuelle Zwecke) des Strafgesetzbuches angeführten Straftaten verurteilt worden ist und keinen Strafen unterliegt, welche den regelmäßigen und direkten Kontakt mit Minderjährigen verbieten.

Er erklärt zudem über die Bestimmungen und deren Auswirkungen laut Art.13 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 196 vom 30.6.2003 darüber informiert zu sein, dass seine/ihre Personaldaten nur für jene Sachbereiche, für welche diese Erklärung ausgefertigt wird, verwendet werden können.

Ort und Datum

Der Erklärer

Wichtig: Der Eigenerklärung muss die Kopie eines gültigen Ausweisdokumentes des Erklärenden beigelegt werden!